



COMUNE DI QUADRI

(Provincia di Chieti)

Piazza del Popolo, 3 – 66040 – QUADRI (CH) – Tel. Centralino: 0872 945112
Fax 0872 945170 e-mail comune.quadri@libero.it
C.F. 81002560696 – P.I. 01270140690

Prot. n. 3164/II.1

ORDINANZA N. 7

del 14/08/2021

Oggetto: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI.

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;

RICHIAMATA la nota prot. n. RA/0221510/21 del 25/05/2021 della Regione Abruzzo, avente ad oggetto “ *Legge 21 Novembre 2000, n. 353 - Programma delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi - Anno 2021 - Raccomandazioni operative per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e rischi conseguenti.* ”

VISTA la nota prefettizia - Area 1 - prot. uscita N.0059252 del 03/08/2021, con la quale, in considerazione dei numerosi e vasti incendi verificatisi recentemente nella Provincia di Chieti, è stato rivolto ai Sindaci a voler sensibilizzare i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate e di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, nonché i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali e i gestori di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, affinché effettuino tempestivamente i necessari interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di propagazione di incendi, nonché ostacolo al normale deflusso delle acque;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

CONSIDERATO che tali situazioni configurano un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di insetti ed animali nocivi e con l'alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi;

RITENUTA inoltre la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi, a tutela della salute e l'incolumità privata, pubblica e dell'ambiente;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 2006 e s.m.i. “ Norme in materie ambientale ”

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Per la tutela dell'igiene, della salute pubblica, per evitare rischi di incendi con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni, ordina quanto segue:

1 - ai proprietari e/o possessori, e/o usufruttuari e/o conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree libere (quali giardini, cortili, ecc.) e di aree comprese nel territorio del Comune di Quadri, ai proprietari di villette, fabbricati (anche collabenti), stabili con annesse aree a verde, ai proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di procedere a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

- a. Nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.) taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Estirpazione delle sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
- b. Regolazione delle siepi, rimozione dei residui di sfalcio, non tramite bruciamento, nonché rimozione dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse.
- c. Divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali di qualsiasi natura ammucchiati ed affastellati, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno steso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti, ecc. e la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio - nel rispetto delle normative vigenti in materia - mantenendo inoltre per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;
- d. A chiunque ari o comunque lavori - con o senza le macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici, ecc.) - terreni confinanti con le strade comunali e rurali e comunque appartenenti al territorio comunale, di osservare una fascia di rispetto non inferiore ad un metro dal ciglio del piano stradale, lasciando incolta (e comunque curata) tale striscia di terreno, al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali;
- e. Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione.

2 - Durante il periodo compreso tra la data odierna ed il 12 settembre 2021, salvo proroghe per imprevisti, è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati e lungo le strade Comunali, Provinciali, poderali, e interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di:

- a. accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici con qualsiasi finalità;
- b. usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o braci in boschi e terreni cespugliati;
- c. bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- d. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc.;
- e. gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- f. compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- g. usare fuochi d'artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.
- h. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- i. Fermare o sostare con mezzi al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo.

AVVERTE

- Che, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, le violazioni delle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 € a 500,00 €, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.
- Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, contro la presente Ordinanza è ammessa ricorso al Tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

DISPONE

- l'invio della presente ordinanza, per conoscenza e quanto di competenza, a:
 - Prefettura di Chieti,
 - Comando Carabinieri di Quadri,
 - Comando Corpo Forestale dello Stato (C.T.A.) di Villa Santa Maria
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo online e sul sito Internet del Comune, nonché la massima diffusione sul territorio comunale, mediante affissione del testo dell'Ordinanza;
- gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza relativa al rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste nel caso di accertamento della violazione di quanto in essa disposto.

Dalla Residenza Municipale, li 14/08/2021

IL SINDACO
F.to Silvio Di Pietro